

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La rete
dei Garanti



razione della Giunta regionale (DGR n. X/4716) del 13/1/2016 che ogni notizia e richiesta del Garante in merito a tali aspetti dovrà essere inoltrata all'Azienda Sanitaria Servizi Territoriali (ASST) competente per l'Istituto e per conoscenza al Provveditorato e alla Regione Lombardia, Direzione Welfare, U.O. Programmazione Rete Territoriale Struttura Assistenza Psichiatrica e Carceraria, Unità Operativa di Sanità Penitenziaria, oltre che alla Direzione Penitenziaria interessata.

La medesima delibera ha aggiornato la rete regionale dei servizi sanitari penitenziari secondo le previsioni di cui all'Accordo Conferenza Unificata sottoscritto in data 22/01/2015 classificando le strutture in base al grado di complessità dell'assistenza sanitaria erogata.

Si distinguono quindi Istituti penitenziari che dispongono di un solo servizio sanitario di base e che ospitano detenuti in buone condizioni generali di salute, strutture che invece offrono un servizio medico multiprofessionale e personale presente sulle 24 ore che garantisce anche l'erogazione di alcune prestazioni specialistiche, Istituti che hanno al loro interno una sezione detentiva sanitaria specializzata per la cura di specifici stati patologici o per l'erogazione di particolari trattamenti riabilitativi e, infine, strutture che dispongono di sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva (S.A.I) rivolte a detenuti non autosufficienti o affetti da patologie croniche non curabili in un Istituto penitenziario ordinario.

La rete sanitaria penitenziaria dispone inoltre di un "Reparto di medicina Protetta" presso l'ASST "Santi Paolo e Carlo", destinato al ricovero programmato dei detenuti ristretti negli Istituti penitenziari della regione e ambienti di degenza attrezzati per i detenuti presso alcune strutture ospedaliere del territorio.

Con la DGR citata è stata inoltre confermata la sussistenza dell'Unità Operativa di Sanità penitenziaria (UOSP) come struttura di riferimento regionale e interfaccia operativa per la realizzazione e il monitoraggio degli interventi in ambito penitenziario con funzioni di coordinamento, pianificazione e attuazione dei programmi di intervento, verifica dei risultati delle attività realizzate e potenziamento dei servizi assistenziali specifici per i detenuti.

Le doglianze pervenute al Garante hanno riguardato l'insoddisfazione degli istanti per i contenuti o le tempistiche delle prestazioni sanitarie ricevute o l'inadeguatezza delle cure rispetto a stati patologici di particolare complessità.

Il Garante, non disponendo di competenze tecniche in ambito clinico all'interno del proprio Ufficio, si è avvalso della proficua collaborazione della UOSP e dell'Azienda Sanitaria competente per l'Istituto per dare riscontro alle segnalazioni ricevute e individuare possibili soluzioni alle criticità esposte.

Le istanze concernenti la formazione professionale e il reinserimento lavorativo risultano meno numerose rispetto a quelle inerenti il diritto alla salute e la tutela dei rapporti con i familiari ma ugualmente significative come richiesta di attuazione di efficaci percorsi trattamentali.

Nell'ambito della formazione professionale, gli interventi del Garante sono stati finalizzati a fornire agli istanti adeguate informazioni sugli operatori accreditati e sui servizi offerti sul territorio regionale al fine di favorire la fruizione di adeguate opportunità formative anche da parte di persone provenienti da un percorso penale. Sono inoltre stati richiesti informazioni e chiarimenti quando si siano verificati impasse burocratici che potessero minacciare il regolare svolgimento dei corsi previsti.

A questo proposito durante la visita all'Istituto penale minorile "Beccaria" svoltasi nel mese di novembre il Garante, dopo aver appreso che i corsi di formazione professionale destinati agli ospiti rischiavano di essere sospesi in attesa della pubblicazione della graduatoria dei progetti concernenti le attività in questione, si è attivato presso la competente Direzione regionale per conoscere le tempistiche di definizione della procedura e ha ottenuto precise rassicurazioni in merito al regolare prosieguo dei corsi di formazione all'interno dell'Istituto.

Per ciò che concerne infine il reinserimento lavorativo, a seguito di specifiche segnalazioni di istanti, sono state richieste delucidazioni alla Giunta regionale relative a singoli progetti di inclusione sociale attivati sui territori (borse lavoro, tirocini) per migliorare le possibilità di accesso al mercato del lavoro di persone ammesse a misure alternative.

Si ritiene inoltre utile riferire in questa sede al-

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale

Relazione
al Parlamento
2017



Schede delle attività dei Garanti regionali

cune questioni oggetto di trattazione da parte dell'Ufficio nel corso dell'anno che hanno assunto rilevanza nazionale ovvero di interesse generale.

a) Questioni di rilevanza nazionale ovvero di interesse generale

Imposizione IMU e stato di detenzione

Alcune persone ristrette hanno segnalato il ricevimento degli avvisi inviati dagli enti locali per il pagamento dell'imposta IMU, relativa a immobili loro intestati e presso i quali risiedevano prima della detenzione.

A seguito del trasferimento della residenza del detenuto presso l'Istituto di pena, l'abitazione è stata infatti considerata, da parte del comune di pregressa residenza, alla stregua di una "seconda casa" con la conseguente applicazione dell'Imposta Municipale propria.

A tale proposito, nei casi segnalati, il Garante ha ritenuto opportuno rivolgersi agli enti impositori osservando che, sebbene ai sensi della normativa vigente le agevolazioni per l'abitazione principale vengano normalmente riconosciute sull'unità abitativa a condizione che il soggetto passivo abbia in essa la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente, nel caso dei ristretti la residenza è normativamente stabilita in modo coattivo presso l'Istituto di pena in conseguenza degli obblighi derivanti dall'esecuzione penale, né può il detenuto evidentemente vantare nei confronti della propria camera di pernottamento la titolarità di alcun diritto reale.

L'Ufficio ha altresì rilevato che la norma prevede la facoltà per i Comuni di considerare come abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locate, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Il Garante in questi casi ha quindi auspicato che l'Ente locale, attraverso un'interpretazione estensiva delle disposizioni vigenti, potesse ap-

plicare anche all'unità immobiliare di proprietà del detenuto lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale, ritenendo che la condizione di detenuto potesse condurre a una analoga esenzione di quella prevista per anziani e disabili residenti stabilmente in strutture di cura, in quanto in entrambi i casi i soggetti sono "costretti" a permanere, seppur per motivazioni estremamente differenti, in unità immobiliari verso le quali non vantano alcun tipo di possesso.

Tuttavia, salvo in una singola fattispecie - per la quale le condizioni concrete e l'avvenuta assegnazione dell'unità immobiliare all'ex coniuge ha consentito al Comune, tenendo conto di specifiche disposizioni normative, di poter riconoscere l'esenzione dal tributo IMU per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal nucleo familiare - nei restanti casi gli Enti locali hanno opposto alla richiesta del Garante l'enunciazione del principio, confermato dalla giurisprudenza, secondo il quale le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste dal legislatore.

La questione quindi potrà trovare opportuna soluzione solo mediante una modifica legislativa, ovvero espresse, chiare ed esplicite disposizioni interpretative regolamentari

Nulla osta al conseguimento di titolo abilitativo alla guida a seguito di revoca

Le segnalazioni pervenute al Garante riguardano l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 120 del Codice della strada, in materia di requisiti morali, per ciò che concerne in particolare l'ottenimento del nulla osta, di competenza della Prefettura, a seguito dell'avvenuta revoca del titolo abilitativo alla guida, disposta per la sottoposizione alle misure di sicurezza e prevenzione e la condanna per i reati di cui medesimo articolo.

L'esigenza di approfondimento e dell'individuazione di possibili percorsi risolutivi è emersa dalle criticità segnalate all'Ufficio dagli stessi diretti interessati.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La rete
dei Garanti



Il tema è stato oggetto di incontri con più referenti istituzionali, in particolare con il prefetto di Milano, con il presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, con magistrati delegati e alcuni rappresentanti dell'Ufficio della motorizzazione di Milano.

L'interpretazione attualmente accordata dalla Prefettura di Milano, peraltro non uniforme a quella di altre prefetture del territorio regionale, richiede infatti, per la verifica del possesso dei requisiti morali, esclusivamente l'aver ottenuto la riabilitazione in senso tecnico ex art. 178 e seg. c.p..

Di seguito si espongono le argomentazioni adottate dal Garante nel corso degli incontri e nelle note inviate alla Prefettura, al fine di giungere alla modifica dell'orientamento sinora accordato.

La norma letteralmente prevede la locuzione "provvedimenti riabilitativi" e non fa invero esplicito riferimento all'istituto della riabilitazione previsto dal codice penale.

A questo proposito, l'Ufficio ha quindi rilevato che l'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione al plurale (provvedimenti riabilitativi) sembra propendere per una scelta volta a non limitare il riferimento all'esclusivo istituto della riabilitazione ex art. 178 c.p., per il quale sarebbe stato invece più congruo, per esigenze di chiarezza, ricorrere al termine singolare (riabilitazione penale), richiamandone l'articolo.

L'interpretazione restrittiva di cui sopra determina inoltre la paradossale conseguenza che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca del titolo abilitativo alla guida, di cui al comma 1 dell'art. 120, non possano conseguire una nuova patente neppure nel caso di successiva assoluzione e/o della già disposta revoca della misura di sicurezza o di prevenzione per cessata pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.

La disposta revoca delle misure di sicurezza o di prevenzione, presupponendo la valutazione di cessata pericolosità sociale da parte dell'Au-

torità giudiziaria, potrebbe ritenersi invero essa stessa un provvedimento riabilitativo.

Il Garante ha inoltre fatto riferimento ad argomentazioni giurisprudenziali al fine di scongiurare l'automatico diniego del rilascio del nulla osta per alcune casistiche delineate, auspicando il ricorso a specifiche valutazioni di merito e all'esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell'autorità prefettizia.

In particolare dette valutazioni andrebbero riservate anche ai destinatari di provvedimenti di concessione di misure alternative, considerate le difficoltà che potrebbero incontrare nell'effettuazione del proprio percorso di reinserimento socio-lavorativo, in assenza della possibilità di disporre del titolo abilitativo alla guida, spesso indispensabile per l'accesso a opportunità occupazionali.

A oggi la questione è stata sottoposta dal prefetto di Milano alla competente Direzione del Ministero dell'interno, affinché fornisca un parere in merito, anche al fine di consentire uniformità di trattamento sul territorio nazionale e contenere il contenzioso.

Proposta di disciplina uniforme sul territorio regionale per l'effettuazione di visite mediche di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida negli istituti penitenziari

Nel corso delle visite del Garante presso gli Istituti penitenziari lombardi sono state diverse volte segnalate criticità per l'effettuazione delle visite mediche volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, necessarie al rinnovo della patente delle persone ristrette sia da parte delle Direzioni e degli operatori, sia da parte dei singoli detenuti interessati.

Di frequente le difficoltà riscontrate riguardano la necessità che il medico monocratico, ovvero la Commissione medica locale richiesta per le cosiddette "patenti speciali", si rechine presso l'Istituto penitenziario. Del resto la traduzione dei ristretti presso i presidi sanitari, oltre ai rischi e alla complessità organizzativa, comporterebbe un aggravio di spese e impegno del perso-

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Schede delle attività dei Garanti regionali

nale di polizia penitenziaria da dedicare. Secondo quanto riferito, in alcuni casi per ottenere che le visite venissero effettuate all'interno degli Istituti è stato necessario da parte delle Direzioni degli Istituti penitenziari sollecitare anche più volte le aziende sanitarie competenti e con tempi di risposta piuttosto lunghi.

In diversi casi il Garante è quindi intervenuto al medesimo fine di sollecitazione, tenuto altresì conto che il mancato rinnovo della patente di guida per più di tre anni comporta la necessità per l'interessato di ricorrere alla "revisione", con il conseguente dispendio non trascurabile di risorse anche economiche.

L'Ufficio si è quindi rivolto alla competente Direzione Welfare, alla U.O. Programmazione Rete Territoriale Struttura Assistenza Psichiatrica e Carceraria e alla Unità Operativa di Sanità Penitenziaria della Giunta Regionale, proponendo l'assunzione di un provvedimento/protocollo operativo ad hoc, da trasmettere ai preposti Uffici delle A.S.S.T e A.T.S., che stabilisca con una certa periodicità l'ingresso negli Istituti penitenziari dei sanitari competenti all'adempimento in questione, al fine di razionalizzare e rendere chiare e omogenee le modalità di svolgimento delle visite mediche di cui trattasi sul territorio regionale, garantendo uniformità di trattamento negli Istituti penitenziari lombardi. L'Ufficio è in attesa di risposta da parte della competente Direzione interessata.

<http://www.difensoreregionale.lombardia.it/garante-dei-detenuti/>



Marche
Andrea Nobili

L'attività posta in essere dal Garante dei diritti della Regione Marche, con riferimento al tema della persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è sviluppata su diversi piani.

In primo luogo, è stato attuato un monitoraggio costante delle condizioni di detenzione negli Istituti penitenziari e nella REMS presenti nel territorio, nonché della adeguatezza delle strutture stesse (Casa circondariale di Ancona-Montacuto, Casa di reclusione di Ancona-Barcaglione; Casa circondariale di Pesaro-"Villa Fastigi", Casa di reclusione di Fossombrone; Casa circondariale di Ascoli Piceno-Marino del Tronto; Casa di reclusione di Fermo, Casa circondariale di Camerino; REMS di Montegrimano Terme).

Ciò è avvenuto recandosi in loco circa ogni mese e mezzo, verificando le situazioni e interloquendo direttamente con i vari operatori preposti, nonché con alcune tra le persone ristrette.

I contatti con le direzioni degli Istituti, i comandanti della Polizia penitenziaria, i responsabili dell'area sanitaria e altri soggetti sono stati costanti, anche per monitorare la situazione a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito la nostra regione e che hanno condotto alla chiusura dell'Istituto di Camerino.

Il Garante ha partecipato personalmente a diverse iniziative, talvolta patrocinandole, promosse da soggetti istituzionali e associativi, sia nelle strutture penitenziarie che in altri contesti (per esempio, concorsi di poesia, iniziative benefiche, eventi patrocinati dal Garante Nazionale come "Un calcio alle sbarre").

A ciò si è accompagnata un'attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento del Consiglio regionale: all'inizio del 2016 sono state promosse visite e incontri in tutti gli Istituti marchigiani, cui hanno partecipato numerosi consiglieri regionali. All'esito l'Assemblea legislativa delle Marche ha approvato in materia due mozioni d'indirizzo.

Un'altra significativa attività è stata quella relati-

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale

La rete
dei Garanti



va al rapporto diretto con la popolazione detenuta. Circa 600 sono stati gli incontri, nel corso dell'anno, con le persone ristrette che avevano chiesto un contatto con l'ufficio. Da questi sono conseguiti interventi, formali e non, in vari settori (dall'Amministrazione penitenziaria ai servizi sociali competenti, dalla sanità penitenziaria al mondo del volontariato...).

In particolare tra gli eventi promossi dall'Ufficio del Garante si segnalano:

- il 1 aprile la presentazione pubblica ad Ancona e Pesaro del libro *Abolire il carcere*, con Stefano Anastasia e Valentina Calderone;
- il 28 e il 29 maggio 2016 ad Ancona un convegno, insieme all'Unione delle Camere penali delle Marche, sul tema della riforma del diritto penitenziario, intitolato "Dei delitti e delle pene".

Sono poi stati realizzati progetti specifici negli Istituti penitenziari, nell'ambito dell'attività trattamentale, con la finalità di favorire relazioni tra la realtà carceraria e l'esterno:

- "Una pagina nuova" - ciclo di avvicinamento alla lettura e incontri con scrittori;
- "Giornale in carcere" - sostegno alle redazioni dei giornali realizzati negli Istituti;
- "Progetto Arte" - lezioni di pittura nella Casa di reclusione di Ancona-Barcaglione.

Si vogliono evidenziare due progetti di valore che vedono un importante impegno dell'Ufficio del Garante regionale, accanto a quello di altre Istituzioni; progetti la cui elaborazione è stata avviata nel corso dell'anno:

- il progetto "Implemento dell'attività dello sportello informativo del Polo universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone".
- il progetto "Attuazione del Polo formativo-professionale presso la Casa di reclusione di Ancona-Barcaglione".

Il 2016 si è concluso con la presentazione pubblica, avvenuta il 16 dicembre, presso la sede del Consiglio regionale del "Report annuale sulla situazione degli Istituti penitenziari e della REMS", che ha avuto ampia diffusione sulle emittenti radiotelevisive regionali (si segnalano in particolare due lunghi servizi di Raitre) e sui quotidiani locali. <http://www.ombudsman.marche.it/index.php?ida=0>



Piemonte

Bruno Mellano

In Piemonte si è discusso dell'opportunità e della necessità di creare il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà sin dal 2003, quando la Regione Lazio adottò la prima legge istitutiva e cominciò a farsi largo e a raccogliere adesioni l'idea stessa di una figura terza di controllo e interlocuzione rispetto all'Amministrazione penitenziaria e alla Magistratura di sorveglianza. Un vasto e diversificato movimento di opinione si è attivato in Piemonte con il coinvolgimento di associazioni, partiti, atenei e organismi di rappresentanza dell'avvocatura subalpina: nel giugno 2004 la Città di Torino approva la delibera istitutiva del Garante comunale mentre una proposta di legge, benché sottoscritta da quasi tutti i capigruppo, depositata in Consiglio regionale nel febbraio 2005 vedrà la trasformazione in legge regionale solo il 2 dicembre 2009, anche a seguito di vivace mobilitazione dell'opinione pubblica. Per la prima attuazione delle norme contenute nella legge regionale 28/2009 si dovrà però aspettare ancora fino al 16 aprile 2014, quando l'Assemblea plenaria del Consiglio regionale sceglie, fra i vari candidati e secondo le procedure delle nomine pubbliche, il primo Garante regionale «dei detenuti». Del 12 maggio 2014 è il decreto presidenziale di nomina. La designazione giunge solo dopo una nuova e ampia mobilitazione di personalità e soggetti del privato sociale, della politica, del mondo della giustizia e dell'università, creando una significativa attenzione e attesa attorno al ruolo del Garante, anche a seguito delle condanne della Corte Europea dei Diritti Umani Sulejmanovic (2009) e Torreggiani (2013).

La stessa comunità penitenziaria piemontese diviene protagonista della campagna di pressione per l'istituzione della figura, nel frattempo nominata in varie regioni: nel settembre 2012 cinque detenuti ristretti nella sezione di alta sicurezza della allora Casa circondariale di Asti – proprio il

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Schede delle attività dei Garanti regionali

carcere divenuto nel dicembre 2004 palcoscenico di gravi e accertate violenze divenute pubbliche nel 2011 - si attivano con un atto di diffida stragiudiziale contro il Presidente della Regione e del Consiglio regionale per la mancata attuazione della propria legge.

L'attività svolta in questi quasi tre anni dall'inse-diamento ha visto l'attivazione dell'Ufficio con la costruzione di reti di relazioni e operative che ha, tra l'altro, portato all'istituzione e alla nomina di Garanti comunali delle persone private della libertà personale in tutte e 12 le città sede di carcere del Piemonte (Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Fossano, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Verbania, Vercelli). Da oltre un anno è attivo un Coordinamento regionale dei Garanti, che si riunisce con cadenza mensile presso l'Ufficio del Garante regionale. Tutti i Garanti piemontesi, inoltre, fanno parte attiva di un Coordinamento nazionale dei Garanti regionali e territoriali, che proprio a Torino il 29 gennaio 2016 ha approvato un rinnovato regolamento.

Lo sforzo di rispondere alle attese e alle richieste della comunità penitenziaria anche a seguito dell'inserimento nell'Ordinamento penitenziario del reclamo ex art. 35 ter, ha visto nel contempo la necessità di aprire e seguire i dossier legati alla ben più ampia competenza prevista nella legge istitutiva rispetto alle «persone sottoposte a misure restrittive della libertà».

La storica presenza di un Centro di identificazione ed espulsione a Torino (già CPT - Centri di permanenza temporanea) e il travagliato percorso di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che ha registrato la diffida e il commissariamento anche della Regione Piemonte da parte del Governo per il ritardo della presa in carico degli internati piemontesi e per la mancata individuazione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), provvisorie e definitiva, sono state i campi di azione di un ruolo che si va definendo in uno stretto e quotidiano rapporto, in chiave di autonomia e indipendenza, con gli Enti locali e regionali in primo luogo e con le articolazioni periferiche del Ministero di giustizia, dell'interno, della sanità.

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dei-detenuti>



Puglia
Pietro Rossi

L'Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, viene istituito nel luglio 2012, in concomitanza con la designazione del Garante attualmente in carica. Alla data attuale (fine febbraio 2017) è in corso di perfezionamento la procedura per la designazione del Garante per il prossimo quinquennio.

Quanto allo stato dell'arte, in Puglia la situazione di insostenibile sovraffollamento che, alla fine del 2012, era valutato, in media, nell'ordine di oltre il 180%, ha segnato una forte controtendenza che pare stabilizzarsi. Permane qualche problema di costante e diffusa attuazione della cosiddetta "vigilanza dinamica". Grazie alla collaborazione con operatori volontari e con Associazioni di volontariato - con alcune delle quali sono stati stipulate convenzioni, adottate per determinare - l'Ufficio ha ormai definitivamente messo a punto un sistema di incremento dell'assunzione di informazioni utili alla presa in carico del target. È anche importante segnalare che i volontari che coadiuvano il Garante - come 'corrispondenti' dalle sei province - hanno affrontato un percorso di 'formazione' e quindi garantiscono un servizio omogeneo nell'offerta e nella tecnica di ascolto, seppure nell'autonomia e nella specificità delle competenze e delle formazioni rispettive.

In tutti gli undici Istituti di pena, naturalmente, il Garante svolge la sua attività di ascolto, in prima persona, su richiesta degli interessati o a valle di una richiesta espressa secondo diverse modalità. La presa in carico è determinata anche dalla segnalazione di altri garanti territoriali e regionali che sottopongono questioni riguardanti detenuti residenti, da liberi, in altre regioni e attualmente astretti in Puglia. Inoltre, il target di riferimento può conferire telefonicamente chiamando a una utenza dedicata, in giorni e orari prestabiliti.

Attualmente, il carico funzionale è complessi-

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
la rete
dei Garanti



vamente costituito da oltre quattrocento casi, con un trend di crescita ancora costante. I casi vengono considerati archiviati soltanto in caso di rimessione in libertà, trasferimento fuori regione dell'interessato ovvero per palese difetto di competenza dell'Ufficio. Particolare cura viene dedicata alla continuità della relazione d'aiuto, sia in caso di trasferimento dentro il territorio regionale che fuori di esso; in quest'ultimo caso, grazie alla rete tra garanti regionali e territoriali. Il processo di aiuto erogato, si rapporta a due dimensioni, complementari tra loro: quella collettiva e quella individuale.

Quanto alla dimensione collettiva, è stato possibile dar vita a incontri assembleari (a Foggia, Bari, Altamura, Brindisi, Lecce, Taranto), nel corso dei quali sono state riportate istanze generali che hanno riguardato le maggiori criticità, alcune delle quali di natura più strutturale (la carenza di lavoro, la percezione di una parziale erogazione di servizi per la salute, la parziale offerta di istruzione scolastica) altre di natura più contingenziale (inadeguatezza di materassi, lenzuola e coperte, insufficiente erogazione di acqua, mancanza di fruizione di spazi per la socialità). Molte volte, questi confronti collettivi sono nati in occasione di eventi originati per altri motivi durante i quali non mancano mai momenti di dialogo con gruppi di detenuti che, in maniera sempre consapevole e civile, sottopongono questioni, appunto, di interesse collettivo. Altre volte, l'Ufficio ha ricevuto vere e proprie petizioni, sottoscritte da gruppi nutriti di detenuti, cui hanno fatto seguito i momenti assembleari. Quanto alla dimensione individuale, sia l'intensa attività epistolare, sia le istanze rivolte a voce durante i colloqui, continuano a restituirci la centralità di due problematiche su tutte: la salute e l'affettività. Resta tenue l'aspettativa sulle opportunità lavorative remunerate (altra questione è quella dei lavori di utilità pubblica, erogati a titolo gratuito e volontario che pure ha sempre intercettato la disponibilità di tutti i detenuti interpellati in tal senso). Riguardo alla garanzia del diritto alla salute, questo Ufficio, in collaborazione con la direzione della Casa circondariale di Bari (sede dell'unico Centro Diagnostico Terapeutico regionale), su incarico del Presidente della Regione Puglia, ha dato seguito a uno studio ricognitivo dello stato

di attuazione della Sanità penitenziaria regionale, dandone riscontro in una pubblicazione del 2014. In detto lavoro viene ribadita la necessità di dar seguito a una stabilizzazione del personale impegnato, dell'incremento dell'assistenza di base - ma con una particolare attenzione a quella psichiatrica e psicologica - e di quella specialistica in tutti gli Istituti e un continuo aggiornamento della strumentazione diagnostica a disposizione.

Occorre segnalare che aumentano le situazioni di disagio psichico e che l'Amministrazione penitenziaria, in Puglia, ha previsto un'organizzazione volta a fare fronte a questo tipo di problema. Per esempio è stato istituito un reparto a evidenza psichiatrica nella Casa circondariale di Lecce. Anche la Puglia, insieme ad altre regioni, ha inizialmente segnato il passo nella predisposizione delle REMS come soluzione del problema ma già nel corso del 2015, con l'apertura della REMS di Spinazzola (presso la sede dell'ospedale), ha cominciato ad accogliere i primi diciotto internati. Con la successiva attivazione (giunta nel 2016) della sede di Carovigno, si prevede la disponibilità complessiva di 62 posti. Altra questione è il carico che comincia a vertere sulle REMS, in sede di custodia cautelare. Appare chiaro che il Giudice della cognizione, moralmente mallevato dall'evitamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) ormai abrogati, ritiene di poter ricorrere al collocamento cautelare, in attesa del giudizio, proprio presso le REMS che, invece, sono state concepite per far fronte a una presa in carico di medio lungo periodo, proprio per la loro vocazione terapeutica e trattamentale del disagio mentale. Occorrerà da un lato agire sul livello normativo, riformando, nei punti relativi alla questione, la stessa Legge 81/2014, dall'altro predisporre una infrastrutturazione sanitaria dedicata, sul solco delle cosiddette CRAP (Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica), in grado di accogliere anche casi afferenti a questa problematica. La Regione Puglia (Servizio assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche) è già pronta ad affrontare, per atti concreti, la situazione. Entrambe le REMS presenti in Puglia, vengono considerate soluzioni strutturali provvisorie. Ma, mentre nel caso di Carovigno, tale provvisorietà risulta per tabulas, nel caso di Spinazzola, tale di-

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Schede delle attività dei Garanti regionali

mensione di temporaneità è risultata oggetto di valutazioni verbali.

L'Ufficio del Garante concorre alla promozione di ogni iniziativa sostenuta finanziariamente dai vari contesti, regionali, nazionali ed europei (FESR, POR, PON) di promozione dei diritti civili e sociali delle persone deboli, nonché offre il proprio sostegno - sia in termini di partnership che di patrocinio - a iniziative di particolare significatività, cui possono dar vita interlocutori affidabili e di certa credibilità pubblica. Di particolare rilevanza è l'esperienza di inclusione lavorativa, denominata "Progetto atelier dell'ausilio", in corso presso il Carcere di Lucera, che coinvolge tre detenuti e quattro affidati all'Ufficio Esecuzione penale esterna di Foggia che risultano regolarmente assunti. Il progetto ha attivato un processo di inclusione attraverso la riparazione e risanamento di ausili protesici. Gli studi di fattibilità e la sperimentazione sul campo stanno dimostrando che l'inclusione lavorativa attraverso la riparazione e risanamento di ausili protesici è possibile e garantisce alla Sanità pubblica un risparmio sui costi di acquisto pari al 70%. Al momento sono in corso sviluppi che riguardano le ASL di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce.

Resta un obiettivo irrinunciabile quello del coinvolgimento delle imprese locali che, in forma di sostegno finanziario ovvero di sponsor tecnico possono, devono e talvolta vogliono (nel senso che si propongono autonomamente) testimoniare il proprio impegno civile e sociale, dando vita alle più varie iniziative a vantaggio della popolazione detenuta. Nelle circostanze in cui si è individuata l'opportunità di concorrere per il finanziamento, in ambito nazionale o europeo, di progetti finalizzati alla formazione/inserimento lavorativo dei detenuti, alla ricerca e alla ricerca-azione, sono stati individuati partner in grado di poter raggiungere gli obiettivi perseguiti, anche con risultati lusinghieri.

Di particolare rilievo, infine, sono i risultati ottenuti, nel corso dell'ultimo anno, per l'istituzione delle figure dei Garanti territoriali a Taranto e a Trani. In entrambi i casi viene adottata una delibera consiliare e un iter procedimentale ispirato alle linee guida indicate, dal Garante Nazionale, per l'istituzione dei Garanti regionali.

<http://garantedetenuti.consiglio.puglia.it> e, per le persone "trattenute" www.osservatoriomigranti.org.



Sicilia
Giovanni
Fiandaca

Il Garante regionale siciliano è stato nominato a maggio 2016 dopo un periodo di *vacatio* durato circa tre anni.

I problemi rilevati negli Istituti di pena riguardano principalmente carenze di personale, soprattutto relativamente a educatori e mediatori culturali. Tra i detenuti le maggiori segnalazioni evidenziano esigenze di avvicinamento per motivi familiari e questioni di natura sanitaria.

Il Garante ha anche preso contatti con l'UEPE in vista di una collaborazione a iniziative formative e culturali.

Sono state sottoscritte alcune convenzioni con soggetti istituzionali esterni, come l'Università di Palermo e il Conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo, per promuovere attività di formazione universitaria e musicale.

Inoltre, il Garante ha promosso un convegno nazionale presso l'Istituto Pagliarelli su "Senso della pena e diritti fondamentali dei detenuti" e un concerto musicale sempre all'Istituto Pagliarelli con la partecipazione di professori e studenti del Conservatorio "Vincenzo Bellini".

Ha provveduto all'acquisto di capi di vestiario destinato alle persone detenute indigenti.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_UffGarantedetenuti



Toscana

Franco Corleone

I detenuti presenti in Toscana sono passati dai 3260 del 31 dicembre 2015 (di cui 117 e 1511 stranieri) ai 3276 del 31 dicembre 2016 (tra cui 115 donne e 1567 stranieri). Nel corso del 2016 alcuni cambiamenti sono avvenuti nella geografia penitenziaria toscana: è stato chiuso il carcere femminile di Empoli, con lo scopo di trasformarlo, dopo i necessari interventi strutturali, in una seconda REMS per la Toscana, l'IPM di Firenze continua ad essere chiuso senza tempi certi sulla riapertura, il carcere di Porto Azzurro ha avuto finalmente un direttore stabile e ha dato una spinta alle attività trattamentali. A giorni si chiuderà l'OPG di Montelupo Fiorentino (FI), portando in tutto a 16 le strutture penitenziarie presenti in Toscana. Molti nodi rimangono irrisolti dal punto di vista strutturale: a San Gimignano l'acqua che arriva in carcere è inquinata, a Pisa è stato ristrutturato il reparto femminile realizzando dei bagni a vista, la cucina del reparto alta sicurezza di Livorno, grande e ben attrezzata, non è mai stata aperta perché non è possibile certificarla per irregolarità nella realizzazione delle colonne.

Il Garante Franco Corleone ha portato avanti le attività di risposta alle richieste dei detenuti e di visita nelle carceri. Le richieste arrivate per la grande maggioranza via lettera dalle carceri toscane. Ma ve ne sono anche altre che arrivano da fuori regione, e tramite altri mezzi (telefono, e-mail) da parenti dei detenuti e da altri Garanti. Il supporto nelle richieste di trasferimento è una delle domande più frequenti. Anche problemi di salute, sia fisica che mentale, non adeguatamente affrontati in carcere, sono spesso segnalati. Problemi nella gestione dell'esecuzione penitenziaria, come andare in permesso, in misura alternativa, nonché riuscire a mantenere il contatto con figli minori, sono altre questioni ricorrenti.

Il Garante ha dedicato grande attenzione al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici

giudiziari (OPG), alla apertura delle REMS e alle questioni generate di conseguenza. La collocazione e il trattamento dei detenuti classificati come 148 c.p. (infermità mentale sopravvenuta al condannato) in articolazioni psichiatriche penitenziarie e la loro realizzazione secondo standard sanitari ha impegnato il Garante nei dialoghi con l'amministrazione penitenziaria e con la regione Toscana. La stessa previsione di tali sezioni risulta discutibile per i mezzi normativi utilizzati (accordi Stato-Regioni invece che legge), nonché per l'idea di mantenere in carcere persone con problemi mentali piuttosto che indirizzarle verso percorsi esterni di comunità. Su questo il garante si è impegnato per ottenere cambiamenti legislativi. L'altra questione emersa è quella delle misure provvisorie (art. 206 c.p.), applicate in numero maggiore dopo l'entrata in vigore della Legge 81/2014, e delle misure di sicurezza in attesa di esecuzione, categoria in parte sovrapposta alla precedente.

Anche il tema della salute dei detenuti ha continuato a essere monitorato e analizzato: dalla gestione delle tossicodipendenze alla ricognizione delle specifiche difficoltà di cura legate alla detenzione, come quelle delle cure dentistiche e protesiche, nonché la nuova organizzazione dei servizi sanitari penitenziari organizzata dalla Regione.

Il Garante si è relazionato con l'Amministrazione penitenziaria per portare alla sua attenzione le problematiche delle carceri toscane. Da questo processo è nato il "Patto per la riforma", un Protocollo di impegni e di intenti, sottoscritto tra il garante e il Provveditore Giuseppe Martone, e condiviso dai Garanti comunali. Alcuni degli impegni riguardano la parte strutturale degli Istituti, con ristrutturazioni che nel 2017 dovranno essere avviate a conclusione: lavori per la riapertura del carcere di Arezzo, ristrutturazione di due sezioni a Livorno e riapertura del femminile, sempre a Livorno lavori per assicurare l'apertura della cucina dell'alta sicurezza, a Pisa la decisione sull'utilizzo del manufatto G1 e rifacimento dei bagni nella sezione femminile, lavori per la riapertura di Pistoia, interventi all'Istituto di Sollicciano a cominciare dalla seconda cucina al maschile, lavori all'Istituto "M. Gozzini" per trasformarlo in

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale

La rete
dei Garanti



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Schede delle attività dei Garanti regionali

Istituto femminile, costruzione del Teatro all'Istituto di Volterra e adeguamento dell'infermeria a quello di Lucca.

Alcune scelte dovranno essere fatte subito, come garantire acqua calda e docce nelle celle, avviare una sperimentazione per l'attivazione di luoghi comuni in cui consumare il pranzo, individuare gli Istituti ove rendere le biblioteche fruibili, come luogo di lettura e studio e non come deposito di libri, predisporre la progettazione dei luoghi dell'affettività, ecc.

Nel corso del 2016 il Garante ha continuato a impegnarsi nell'attività di promozione della conoscenza dei diritti dei detenuti, e nel dialogo con gli addetti ai lavori, organizzando convegni e seminari. In particolare, la presentazione di una Ricerca a cura dell'Istituto degli Innocenti sul tema; il Convegno "Le garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli di detenuti che si recano in visita nelle carceri" (19 maggio); il Seminario "Geografia penitenziaria, il caso Toscana" (12 Ottobre) e il Convegno "Lo stato del carcere dopo gli Stati generali" (13 ottobre).

<http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default?idc=42>



Umbria

Stefano Anastasia

Con Deliberazione n. 74 dell'Assemblea legislativa il 15 aprile 2016 Stefano Anastasia è stato nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Umbria, ai sensi della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13. A seguito di formale accettazione dell'incarico, il 13 giugno 2016, Stefano Anastasia ha assunto la carica, vacante dal mese di ottobre 2015.

A decorrere dall'assunzione della carica, il Garante ha visitato ai sensi dell'art. 67 o.p. i quattro Istituti penitenziari della Regione (Perugia, Terni, Orvieto e Spoleto) e ha tenuto colloqui con i detenuti richiedenti ai sensi dell'art. 18 o.p.

Il Garante ha poi partecipato ai tavoli di lavoro per la definizione dei Protocolli operativi in materia di salute mentale, dipendenze e malattie infettive richiesti dalla delibera della Giunta regionale n. 137 del 15 febbraio 2016, avente a oggetto il recepimento delle "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti", approvate in Conferenza Unificata il 22 gennaio 2015. Il Garante ha quindi partecipato alle prime riunioni di definizione della cartella clinica informatizzata da sperimentare negli Istituti penitenziari umbri.

<http://www.regione.umbria.it/sociale/garante-dei-detenuti>



Veneto

Mirella Gallinaro

Attività

- Belluno, visita alla Casa circondariale (22.02.2016); seminario divulgativo sugli "Stati generali dell'esecuzione penale" (05.12.2016);
- Padova incontro con direttore ed educatori della Casa circondariale (10.08.2016); colloqui con detenuti (21.07.2016); visita all'Istituto a custodia attenuata (ICAT, 21.07.2016);
- Rovigo seminario divulgativo sugli "Stati generali dell'esecuzione penale" presso la Casa circondariale (04.11.2016); ispezione all'Istituto (18.10.2016); inaugurazione dell'Istituto (29.02.2016);
- Treviso, colloqui con i detenuti della Casa circondariale ogni primo mercoledì del mese; incontro con il vicesindaco (06.07.2016);
- Venezia, visita alla Casa circondariale (13.01.2016); seminario divulgativo sugli "Stati generali dell'esecuzione penale" (24.08.2016);
- Verona, seminario divulgativo sugli "Stati generali dell'esecuzione penale" presso la Casa circondariale (21.09.2016); incontro sulla REMS di Nogara (03.03.2016).

Segnalazioni da detenuti prese in carico: n. 44, delle quali 15 in corso di istruttoria.

Convegni

- Venezia, 08.03.2016 Festa della donna presso il Carcere femminile della Giudecca;
- Padova, 18.03.2016 "La pena nella rete: verso una giustizia di comunità? La messa alla prova per gli adulti";
- Vicenza, 31.03.2016 "La prevenzione del suicidio in carcere. L'esperienza del Veneto";
- Vicenza, 18-19.04.2016 "Stati Generali dell'Esecuzione Penale – Presentazione dei documenti conclusivi"; Padova, 21.04.2016 "La salute in carcere: l'esigibilità delle cure";

- Firenze, 19.05.2016 Seminario di presentazione di una ricerca sul tema "Le garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli di detenuti che si recano in visita nelle carceri";
- Padova, 24.09.2016 Seminario di studi "Dieci anni di Mediazione. Stato dell'arte, esperienze e prospettive";
- Firenze, 13.10.2016 "Lo stato del carcere dopo gli Stati Generali";
- Belluno, 22.10.2016 "La città e le persone recluse. Realtà e partecipazione";
- Roma, 24.11.2016 Seminario di studi "La sentenza Muršić della Grande Camera della Corte EDU".

Tavoli sulla sanità penitenziaria:

(11.01.2016), (03.03.2016), (12.05.2016), (16.11.2016).

Coordinamenti nazionali:

(29.01.2016), (14.03.2016), (31.05.2016), (22.09.2016), (24.11.2016).

Coordinamenti regionali:

(26.02.2016), (18.04.2016), (25.05.2016), (19.07.2016), (23.11.2016).

Incontri richiesti dall'Ufficio:

- 20.01.2016 con il responsabile dell'UEPE di Venezia;
- 27.01.2016 con il direttore dell'USSM di Venezia del Centro Giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige;
- 06.04.2016 con l'Associazione "Nessuno Tocchi Caino";
- 28.04.2016 con il provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per il Triveneto;
- 11.05.2016 con la direttrice del Centro servizi per il volontariato di Venezia;
- 28.07.2016 con il responsabile dell'Unità ospedaliera per la salute mentale e la sanità penitenziaria della Regione Veneto.

<http://garantedirittipersona.consiglio Veneto.it/>

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La rete
dei Garanti



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale

Relazione
al Parlamento
2017



La mappa dei Garanti

REGIONE ABRUZZO

1. Il Garante regionale è in attesa di nomina
2. Garante comunale Pescara
3. Garante comunale Sulmona

REGIONE CALABRIA

4. Garante Area metropolitana di Reggio Calabria

REGIONE CAMPANIA

5. Garante regionale
6. Garante provinciale Avellino

REGIONE EMILIA ROMAGNA

7. Garante regionale
8. Garante provinciale Ferrara
9. Garante comunale Bologna
10. Garante comunale Ferrara
11. Garante comunale Parma
12. Garante comunale Piacenza
13. Garante comunale Rimini

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

14. Garante regionale
15. Garante provinciale Gorizia
16. Garante comunale Trieste
17. Garante comunale Udine

REGIONE LAZIO

18. Garante regionale
19. Garante comunale Roma è in attesa di nomina

REGIONE LOMBARDIA

20. Garante regionale
21. Garante provinciale Lodi
22. Garante provinciale Milano
23. Garante provinciale Monza Brianza

24. Garante comunale Bergamo in attesa di nomina
25. Garante comunale Brescia
26. Garante comunale Busto Arsizio
27. Garante comunale Lecco
28. Garante comunale Milano
29. Garante comunale Sondrio

REGIONE MARCHE

30. Garante regionale

REGIONE MOLISE

31. Il Garante regionale è in attesa di nomina

REGIONE PIEMONTE

32. Garante regionale
33. Garante comunale Alba
34. Garante comunale Alessandria
35. Garante comunale Asti
36. Garante comunale Biella
37. Garante comunale Cuneo
38. Garante comunale Fossano CN
39. Garante comunale Ivrea
40. Garante comunale Saluzzo
41. Garante comunale Torino
42. Garante comunale Verbania
43. Garante comunale Vercelli

REGIONE PUGLIA

44. Il Garante regionale è in attesa di nomina
45. Garante comunale San Severo FG
46. Garante comunale Taranto
47. Garante comunale Trani

REGIONE SARDEGNA

48. Il Garante regionale è in attesa di nomina
49. Garante comunale Nuoro
50. Garante comunale Oristano
51. Garante comunale Sassari

52. Garante comunale Tempio Pausania è in attesa di nomina

REGIONE SICILIA

53. Garante regionale
54. Garante provinciale Trapani
55. Garante provinciale Enna è in attesa di nomina

REGIONE TOSCANA

56. Garante regionale
57. Garante provinciale Massa Carrara
58. Garante comunale Firenze
59. Garante comunale Livorno
60. Garante comunale Lucca
61. Garante comunale Pisa
62. Garante comunale Pistoia
63. Garante comunale Porto Azzurro
64. Garante comunale Prato
65. Garante comunale San Gimignano

REGIONE TRENTO ALTO ADIGE

66. Garante comunale Bolzano è in attesa di nomina

REGIONE UMBRIA

67. Garante regionale

REGIONE VALLE D'AOSTA

68. Garante regionale

REGIONE VENETO

69. Garante regionale
70. Garante provinciale Padova
71. Garante comunale Belluno
72. Garante comunale Rovigo
73. Garante comunale Venezia
74. Garante comunale Verona
75. Garante comunale Vicenza



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale

Relazione
al Parlamento
2017



Norme che definiscono il Garante Nazionale

Riferimenti normativi

Cornice normativa sovranazionale

Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993)

Direttiva europea 115/2008/CE

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art 8, comma 6

Allontanamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7.

[...]

6. Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati

Nota 5007-2/A2014-001564/IX, 9 dicembre 2014, Ministero dell'Interno

Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari indirizzata a:

- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee,
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi,
- Ministero della giustizia-Ufficio legislativo.

OGGETTO: Procedura d'Infrazione 2014/2235 (ex Caso EU Pilot 6534/14/Home) non corretto recepimento della direttiva 2008/11/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Commento

La Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo da istituire con una triplice funzione di consiglio, vigilanza e proposta in materia di diritto umanitario.

Le finalità sono così esplicitate: «efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità».

Istituzione di un sistema di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati (affidato al Garante Nazionale)

Con la nota diramata, visto l'avvio della procedura d'infrazione e la lettera di messa in mora della Commissione europea, si designa il Garante Nazionale come organismo di monitoraggio dei rimpatri forzati ex art. 8 par. 6 della direttiva 2008/115/CE (vedi sopra).

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La rete
dei Garanti



Riferimenti normativi

Protocollo Opzionale alla Convenzione Contro la Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT)

(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione n. 57/199 del 9 gennaio 2003)

[...]

Art. 4.

1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti art. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell'autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorità (d'ora innanzi: "luoghi di detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della libertà si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.

[...]

Meccanismi nazionali di prevenzione

Art. 17.

Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.

Art. 18.

1. Gli Stati Parti garantiscono l'indipendenza funzionale dei meccanismi nazionali di prevenzione, nonché l'indipendenza del personale di cui essi si avvalgono.

2. Gli Stati Parti adottano i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi nazionali di prevenzione abbiano le competenze e le conoscenze professionali richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibrio tra i generi e fare in modo che vi siano rappresentate adeguatamente le minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.

3. Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione dei meccanismi nazionali di prevenzione le risorse necessarie al loro funzionamento.

4. Nell'istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parti terranno in debita considerazione i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

Art. 19.

Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:

a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone

Commento

L'OPCAT, entrato in vigore nel giugno 2006, ha dato vita a un 'doppio pilastro', per la prevenzione della tortura: a livello globale il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura (SPT) e a livello nazionale i c.d. Meccanismi Nazionali di Prevenzione (NPM) che ogni stato ha l'obbligo di istituire sotto forma di appositi organismi indipendenti. L'Italia ha ratificato l'OPCAT nel 2012 e ha indicato il Garante Nazionale come proprio NPM (vedi oltre).

Sia il Sottocomitato che i Meccanismi nazionali hanno il compito di visitare regolarmente i luoghi in cui le persone sono private della libertà e produrre relazioni e raccomandazioni per migliorare la tutela dei loro diritti e prevenire forme di maltrattamento o di condizioni irrispettose della dignità delle persone. Inoltre devono esprimere pareri sulle leggi vigenti, sulle questioni in discussione a livello parlamentare e proporre emendamenti o ipotesi di riforma.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale

Relazione
al Parlamento
2017



Norme che definiscono il Garante Nazionale

Riferimenti normativi

private della libertà nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente art. 4, allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano le persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.

Art. 20.

Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:

- a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;*
- b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;*
- c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;*
- d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;*
- e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio.*
- f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.*

Art. 21.

1. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato ai meccanismi nazionali di prevenzione qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.

2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette. Nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato.

Art. 22.

Le autorità competenti dello Stato Parte esaminano le raccomandazioni dei meccanismi nazionali di prevenzione e entrano in dialogo con loro circa le possibili misure di attuazione.

Art. 23.

Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali elaborati dai meccanismi nazionali di prevenzione.

Commento